



Azienda Ospedaliera

Istituti Clinici di Perfezionamento

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l'Università degli Studi di Milano

Procedura aperta per la fornitura di un sistema di gestione dello Screening Audiologico Neonatale Regionale per l'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano per un periodo di 36 mesi

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 5567689A4D

CAPITOLATO SPECIALE



Procedura aperta per la fornitura di un sistema di gestione dello Screening Audiologico Neonatale Regionale per l'A.O. ICP di Milano, per un periodo di 36 mesi - CIG n 5567689A4D.

INDICE

PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL’APPALTO	4
1 Premessa	4
1.1 Legenda e terminologia	4
2 Il Contesto	5
2.1 Istituti Clinici di Perfezionamento	5
2.2 I servizi di ICT di ICP	5
3 Prestazioni oggetto dell’appalto	6
4 Fornitura della soluzione proposta e delle sue integrazioni con gli applicativi gestionali	6
4.1 Descrizione del processo da gestire	6
4.2 Software richiesto	7
4.3 Infrastruttura richiesta	10
4.4 Servizi richiesti	11
5 Requisiti minimi di fornitura (Caratteristiche richieste minime indispensabili)	12
6 Durata e decorrenza del contratto della fornitura e periodo di prova	13
6.1 Durata e decorrenza del contratto della fornitura	13
6.2 Periodo di prova	13
7 Valore complessivo dell’appalto e costi della sicurezza	14
Prezzi offerti	14
8 Ordini e termini di consegne	14
PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO	17
9 Referenti dell’appalto	17
10 Variazioni	18
11 Clausola di salvaguardia	19
12 Responsabilità civile, copertura assicurativa	19
13 Deposito cauzionale	19
14 Cessione del contratto e subappalto occulto	20
15 Interruzione della fornitura e dei servizi annessi da parte del contraente	22
16 Obblighi ed oneri dell’aggiudicatario	23
17 Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive	25
18 Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08	26

19	Codice etico aziendale e Codice etico regionale degli appalti.....	26
20	Scioperi e causa di forza maggiore	26
21	Rendicontazione, fatturazione e pagamenti	27
22	Revisione prezzi	29
23	Penalità e risoluzione del contratto.....	29
24	Diritto di recesso.....	31
25	Clausola risolutiva espressa	32
26	Fallimento, successione, liquidazione del fornitore	35
27	Spese contrattuali	36
28	Controversie.....	36
29	Rinvio altre norme	36

PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL'APPALTO

1 Premessa

Gli Istituti Clinici di Perfezionamento (ICP) sono un'Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale ad alta specializzazione, convenzionata con l'Università degli Studi di Milano. Gli ICP erogano attività sanitarie d'elevata specializzazione, prestazioni di base e di media complessità mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate e di metodologie innovative.

L'attività di diagnosi, terapia e riabilitazione vuole rispondere alla necessità degli utenti a livello cittadino, regionale ed extra regionale.

L'Amministrazione degli Istituti Clinici di Perfezionamento riconosce l'importanza di mantenere elevati livelli di qualità ed efficienza nella gestione dell'infrastruttura informatica e degli applicativi gestionali utilizzati.

Su incarico di Regione Lombardia gli Istituti Clinici di Perfezionamento intendono realizzare un sistema informatico di gestione del processo di screening audiologico neonatale regionale, in atto presso 83 punti nascita della Regione Lombardia, che consenta, oltre alla gestione del processo stesso, anche la continuità di cura dei pazienti positivi e tutte le indagini epidemiologiche conseguenti.

Si precisa che, come da indicazioni regionali, l'impianto fornito dovrà essere integrato ai servizi di base messi a disposizione dal sistema CRS-SISS.

All'interno di questo documento sono state adottate le seguenti convenzioni:

- L'amministrazione appaltante (Istituti Clinici di Perfezionamento), sarà indicata come ICP;
- L'aggiudicatario sarà indicato come il Fornitore;
- I partecipanti alla gara saranno indicati come i Concorrenti.

1.1 **Legenda e terminologia**

Fornitore: Il Fornitore che sarà prescelto per erogare i Servizi coperti dal Contratto

Cliente: Il Cliente, Ente appaltante di questo Contratto è ICP.

Concorrente; Qualsiasi Partecipante alla Gara di Appalto di questo Contratto

Software di base: Si intende per Software di base l'insieme dei programmi che consentono ad un utente di eseguire operazioni base come costruire e mandare in esecuzione un programma o gestire una base dati. Tipici esempi di

software di base sono il sistema operativo, gli editors, i compilatori e i sistemi di gestione di basi di dati;

Software d'ambiente: Il Software d'ambiente rappresenta l'insieme di programmi specializzati che facilitano la scrittura / gestione di applicazioni. Tipici esempi di software d'ambiente sono gli application server.

Software applicativo: Programma che utilizza il software di base, d'ambiente e di rete per realizzare una funzione specifica legata agli scopi dell'organizzazione che lo utilizza.

Software di produttività individuale: Software utilizzato per elaborazioni individuali standard (es. WinZip, Adobe, MS Office, MS Project, ...)

PdL: Postazione di Lavoro normalmente costituita da un Personal Computer dotato di adeguato Software e apparati connessi (ad esempio stampanti individuali, di gruppo e dipartimentali, scanner).

2 Il Contesto

Questa Sezione descrive il contesto in cui dovrà operare il Fornitore.

Queste sintetiche informazioni sono fornite solo a scopo informativo, e pertanto non riflettono necessariamente ed *in toto* la presente e futura situazione di ICP.

2.1 Istituti Clinici di Perfezionamento

L'Azienda Ospedaliera "Istituti Clinici di Perfezionamento" è composta da 4 presidi ospedalieri, 23 poliambulatori (di cui 21 nel comune di Milano) e da delle sedi minori, principalmente appartenenti al Dipartimento di Salute Mentale, sparse sul territorio dei comuni di Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino e Cologno Monzese.

Per una descrizione più dettagliata dell'attività degli ICP si rimanda al sito www.icp.mi.it.

2.2 I servizi di ICT di ICP

Attualmente è attivo un servizio di outsourcing, suddiviso in due lotti, così suddiviso:

Lotto 1: Servizio di Help Desk, gestione PdL e apparati di rete;

Lotto 2: Progettazione, fornitura e gestione dei Server.

Entrambi i servizi sono ormai a regime. In particolare si precisa che la sala server aziendale, è ampiamente dimensionata per contenere al suo interno tutti i server attualmente in uso con una possibilità di crescita prossima al 70%.

Gli ICP mettono a disposizione per questo progetto un adeguato spazio fisico nella suddetta sala server e il posizionamento/collegamento logico dei server proposti dal fornitore sia nella DMZ aziendale che nella rete privata specifica della sala stessa.

Sono altresì stati stipulati regolari contratti di manutenzione per tutti gli applicativi gestionali in uso, inclusa la piattaforma regionale di integrazione SISS.

3 Prestazioni oggetto dell'appalto

L'appalto riguarda l'espletamento, per conto di ICP, di tutte le attività operative e specialistiche necessarie a realizzare:

1. La fornitura di un software di gestione dello screening audiologico neonatale regionale, così come descritto nei successivi articoli, integrato con il sistema CRS-SISS.
2. I servizi necessari per l'installazione e la realizzazione di quanto richiesto al punto precedente presso tutti gli 83 punti nascita pubblici di Regione Lombardia.
3. La realizzazione di sistemi automatici di controllo sulla qualità formale e sostanziale dei dati inseriti.
4. La componente server, comprensiva di hardware, di sistema operativo, di RDBMS e di qualunque ulteriore componente, incluse le attività di personale specialista, necessaria per la piena operatività del sistema.
5. Delle giornate di servizio da dedicarsi all'attività di formazione dei key users del personale medico, infermieristico, amministrativo, informatico e dell'ingegneria clinica.

4 Fornitura della soluzione proposta e delle sue integrazioni con gli applicativi gestionali

4.1 Descrizione del processo da gestire.

Ad ogni bambino nato in Regione Lombardia dovrebbe essere già eseguito un test con un apparecchio per l'analisi delle otoemissioni. Tale test dovrebbe, di norma, essere eseguito in un intervallo compreso tra le 24 e le 72 ore dalla nascita. Dal momento che questo test ha una percentuale piuttosto elevata (stimata nell'ordine del 4% circa sul totale di pazienti analizzati) di falsi positivi è previsto, in caso non sia possibile escludere la sordità del soggetto, un passaggio in un centro di secondo livello in un periodo compreso tra il 30 ed i 90 gg dalla nascita. In questa sede potranno essere eseguiti test analoghi a quelli precedenti o altri esami, come, ad esempio, il test dei potenziali evocati.

Il test di secondo livello ha caratteristiche dirimenti. Il bambino con reali problemi ORL verrà indirizzato verso gli opportuni centri di cura ed assistenza, mentre i "falsi positivi" verranno reinviati al domicilio.

Tutti i test eseguiti dovranno essere registrati su un'unica piattaforma sw, disponibile presso l'AO ICP e raggiungibile via web dai vari punti nascita, dai centri di II livello, e dal pediatra

curante. Tale piattaforma dovrà essere integrata con il SISS per notificare, una volta che saranno definite da Lombardia Informatica le relative specifiche, ai domini centrali (e quindi ai PLS/MMG) le risultanze dei test di II livello. Saranno a carico dell'AO ICP:

- la gestione, la manutenzione e la tenuta in esercizio dell'hw e del sw del sistema di gestione degli esami;
- l'analisi puntuale dei dati in esso contenuti e gli interventi di richiamo ai vari punti nascita in caso di:
 - anomalie nelle registrazioni;
 - presunte anomalie nel funzionamento degli apparecchi diagnostici;
- la collaborazione con Regione Lombardia per l'analisi epidemiologica.

Ogni punto nascita è ovviamente dotato di strumenti informatici per la rilevazione dei dati necessari per la gestione dei ricoveri (ADT) in cui vengono registrate le generalità del neonato. Il sistema ADT è a sua volta integrato SISS. Sono auspicabili dei processi di integrazione standard tra i sistemi ADT e il sistema di gestione dello screening ORL in quanto un ulteriore inserimento dati relativo alle anagrafiche del bambino e, eventualmente, della madre sarebbe mal visto dal personale sanitario. Si ritiene che a questo scopo siano adatti i messaggi standard SISS di notifica dell'avvenuto ricovero (metodi "ACCO").

Per l'integrazione al SISS del sistema di gestione dello screening ORL sussistono anche dei problemi di riconoscimento delle anagrafiche dei neonati. Il SISS riconosce il neonato in maniera certa tipicamente dopo la dimissione dall'ospedale (processo di denuncia di nascita, emissione del codice fiscale, scelta del pediatra). Si aggiunge inoltre il fatto che l'anagrafica del neonati è, per sua stessa natura, un'anagrafica "debole", nel senso che i dati denunciati dai genitori al momento della nascita (nome e cognome in particolare) possono differire da quelli ufficiali denunciati all'ufficio anagrafe del comune di residenza. Da un'analisi effettuata sui PP.OO. "Vittore Buzzi" (3600 nascite/anno) e "Città di Sesto San Giovanni" (1000 nascite/anno) negli ultimi 6 mesi è emerso che in particolare sono molto frequenti le variazioni sull'eventuale secondo nome e le divergenze nei criteri di traslitterazione in alfabeto latino di nomi e cognomi che originariamente non sono scritti o pensati con tale alfabeto (es: nomi arabi, cinesi, indiani, etc). In ogni caso queste cause, unitamente ad altre percentualmente minoritarie, portano ad un errore nella riconciliazione tra la posizione anagrafica iniziale e quella definitiva nell'ordine del 10-15%.

Andranno pertanto ipotizzate delle misure di riconciliazione anagrafica, finalizzate a dare unitarietà al percorso di diagnosi e cura, tra quanto rilevato ed inserito in occasione del test di I livello e l'anagrafica ufficiale rilevata in occasione dell'eventuale test di II livello.

4.2 Software richiesto

Il fornitore dovrà proporre un unico nuovo sistema che permetta di gestire il percorso descritto nell'articolo precedente. Il sistema dovrà essere, da un punto di vista logico, suddivisibile nei seguenti moduli:

- A) Gestione del test di primo livello
- B) Gestione del test di secondo livello

C) Modulo di analisi e di statistica

In particolare il primo modulo dovrà:

- 1) permettere l'identificazione del bambino con una anagrafica completa anche se non ancora ufficiale (nome dichiarato, cognome dichiarato, sesso, luogo e data di nascita, codice fiscale presunto, dati di residenza dichiarata, dati di domicilio sanitario dichiarato, dati di recapito dichiarato, recapiti telefonici di riferimento). Stante la già citata instabilità dell'anagrafica del neonato la soluzione proposta dovrà obbligatoriamente prevedere una gestione dell'anagrafica con profondità storica delle variazioni su tutti i campi;
- 2) permettere di associare all'anagrafica del bambino l'anagrafica di almeno un genitore per meglio gestire tutti i passaggi successivi e garantire una identificazione più sicura del neonato. Dal momento che questo tipo di anagrafica è sicuramente più stabile occorrerà gestire la profondità storica solo sui campi effettivamente variabili nel tempo;
- 3) permettere di inserire i dati relativi all'analisi delle otoemissioni con almeno i seguenti campi (numero progressivo di esame eseguito sullo stesso Paziente – risultato del test : REFER/PASS – Codice identificativo operatore – Codice identificativo centro – data esecuzione). Stante la buona abitudine di molti centri nascita, qualora l'esito fosse del primo test fosse dubbio, di ripetere l'esame di I livello per non generare un grande numero di accessi al II livello, sarà obbligatorio fornire la possibilità di inserire più di un test per ogni neonato;
- 4) fornire a tutti i neonati indirizzati al centro di II livello un elemento identificativo (cartoncino, etichetta con codice a barre, etc.) che permetta una identificazione univoca del neonato ed una eventuale riconciliazione dell'anagrafica con quello che poi sarà il dato definitivo;
- 5) permettere la firma digitale dei referti delle posizioni chiuse (ultimo test di I livello eseguito) e il salvataggio del referto nel repository aziendale referti dell'AO ICP e, solo su richiesta dell'amministrazione del punto nascita e con costi a carico di quest'ultima, sul repository aziendale referti del punto nascita stesso;
- 6) come logica conseguenza di quanto richiesto al punto 5) occorrerà interfacciare anche il sistema proposto con la Banca Anagrafica Centralizzata degli ICP. Si precisa a tale scopo che trattasi di due componenti della cosiddetta Piattaforma Regionale di Integrazione e che tutte le specifiche relative ai collegamenti con questi due sistemi sono disponibili sul sito di Lombardia Informatica e di Reply.

Come già anticipato in tutti i centri nascita sono sicuramente presenti dei software atti a registrare l'attività di ricovero (software ADT) e sicuramente questi sistemi sono integrati al SISS. Tutti i punti nascita pertanto inviano ai domini centrali dei messaggi HL7, secondo standard SISS, relativi all'avvenuto ricovero di un paziente. È fatto obbligo ai concorrenti di proporre una integrazione tra il sistema di gestione dello screening e i sistemi ADT dei punti nascita che, basandosi sui precedenti messaggi HL7, consentano di evitare il reinserimento

dell'anagrafica del neonato e di quello della madre. Qualora l'amministrazione di un punto nascita dovesse richiedere di attivare questa integrazione l'unico costo che il fornitore potrà esporre al richiedente sarà quello relativo alle giornate di test e tuning ad un costo forfettario di Euro 450 per giorno/uomo, spese incluse e IVA esclusa. Si fa presente che, dal momento che i summenzionati messaggi dovranno necessariamente viaggiare su rete pubblica per una parte significativa del loro percorso, dovranno essere previsti sistemi di criptazione e deciptazione rispettivamente alla partenza ed alla ricezione degli stessi, nonché tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente all'inizio della fornitura.

Il modulo relativo ai test di II livello dovrà:

- 7) permettere l'identificazione anagrafica del paziente anche attraverso l'elemento di cui al precedente punto 4) e consentire di procedere all'eventuale riconciliazione dei dati precedentemente registrati con quelli certificati SISS;
- 8) permettere di inserire, associandoli al paziente, i dati relativi a:
 - i. l'analisi delle otoemissioni con almeno i seguenti campi: numero progressivo esame eseguito sullo stesso Paziente – risultato del test → REFER/PASS;
 - ii. l'analisi dei potenziali evocati con almeno i seguenti campi: latenza onde I-III e III-V ; segnalazione soglia standard di allarme maggiore o minore di 50 dB Spl;
 - iii. una visita audiologica completa con almeno i seguenti campi: Campo per referto medico libero;
 - iv. Campi facoltativi per eventuali altri esami eseguiti:
 - Esame audiometrico comportamentale;
 - ARB automatico;
 - Questionari ai genitori;
 - v. segnalazione se eseguita protesizzazione acustica (si-no);
 - vi. segnalazione se posizionato vibratore per stimolazioni;
 - vii. responsabile del counselling eseguito e sua periodicità;
 - viii. visita neuropsichiatrica infantile (si/no) ed eventuale presa in carico (si/no);
 - viii. presa in carico autonoma del Paziente / invio del Paziente a centro di III livello (da indicare centro e Audiologo di riferimento).

Il modulo di analisi statistica dovrà:

- 9) permettere l'analisi dei dati garantendo, come minimo, di poter filtrare il contenuto del database attraverso una combinazione delle sottostanti condizioni definibili anche da personale senza competenze informatiche:
 - i. intervallo di data di nascita;
 - ii. punto nascita;
 - iii. operatore che ha inserito il dato;
 - iv. territorio di pertinenza del paziente (comune o provincia di residenza);
 - v. esito del test di I livello;
 - vi. esito del test di II livello;
 - vii. segnalazione eventuale invio del Paziente a centro di III livello.

Saranno comunque preferibili tutte le soluzioni che consentano una generazione di report definibili dall'utente.

Si precisa che, **a pena di esclusione**, le funzioni dei moduli di cui ai precedenti punti A) e B) dovranno essere distribuite via web a tutti i punti nascita attraverso la rete pubblica e senza necessitare di particolari componenti applicative installate sulle postazioni di lavoro dei punti nascita stessi. Dal momento che il sistema, per sua natura, tratterà dati personali e sensibili dovranno essere previsti sistemi di criptazione e decriptazione di quanto trasmesso dall'applicazione, come previsto dalle norme vigenti al momento dell'avvio del servizio.

4.3 Infrastruttura richiesta

Il fornitore dovrà proporre l'infrastruttura centrale necessaria per l'installazione della procedura proposta. In particolare andranno definiti e forniti:

- 1) i/il server necessari/o con tutte le loro caratteristiche tecniche;
- 2) l'eventuale soluzione storage proposta se esterna ai server;
- 3) i/i sistemi operativi e i software d'ambiente necessari;
- 4) le licenze RDBMS necessarie;
- 5) le eventuali ulteriori componenti hardware e software esterni alla procedura proposta ma necessari per il corretto funzionamento della stessa, considerando che l'A.O. ICP mette a disposizione l'infrastruttura di rete (switch e firewall);
- 6) la manutenzione con interventi e soluzione "next business day" di tutto quanto fornito per tutta la durata del contratto;
- 7) i servizi di installazione di tutto quanto fornito, inclusa la configurazione di backup idonei ad essere salvati sulla libreria nastro già presente nella sala server aziendale.

Si precisa che tutto l'hardware centrale proposto dovrà essere di tipo installabile all'interno di rack 19", già presenti presso le sale server ICP, pena l'esclusione dell'offerta. Tutte le componenti di montaggio e fissaggio dell'hardware all'interno del rack (es: slitte, guide per cavi, guide di estrazione dei server, viti e minuterie metalliche, cavi elettrici e di rete, etc) sono a carico del fornitore.

4.4 Servizi richiesti

Oltre ai già citati servizi di installazione dell'infrastruttura centrale l'appaltatore dovrà:

- 1) Proporre e realizzare un adeguato piano formativo per un numero di persone dell'ambito sanitario compreso tra 15 e 20 da distribuirsi su due edizioni. Sarà compito di tali persone formare successivamente il personale dei punti nascita. Si richiede pertanto una conoscenza completa di tutto il sistema software fornito, con un particolare dettaglio per ciò che riguarda i passaggi conseguenti ai test di I livello.
- 2) Proporre e realizzare un adeguato piano formativo per un numero di persone dell'ambito sanitario compreso tra le 6 e le 10 da distribuirsi su due edizioni. Sarà compito di tali persone formare successivamente il personale dei centri di II livello. Si richiede pertanto una conoscenza completa di tutto il software fornito, con un particolare dettaglio per ciò che riguarda i passaggi conseguenti ai test di II livello.
- 3) Proporre e realizzare un adeguato piano formativo per 3 persone dell'ambito sanitario da distribuirsi su un'unica edizione finalizzato in particolare all'uso del modulo statistico.
- 4) Proporre e realizzare un adeguato piano formativo per max 3 persone dell'ambito informatico finalizzato a far conoscere tutta l'architettura del sistema, ivi compresa anche la gestione dei dati all'interno del database. Sin d'ora ICP si impegna a non divulgare all'esterno le informazioni sul software desunte durante queste sessioni di formazione.
- 5) Rendere disponibile a ICP il data dictionary del sistema fornito e le credenziali di accesso in lettura al database.
- 6) Fornire i servizi di manutenzione ordinaria e normativa del software installato per tutta la durata del contratto. Restano in particolare a carico del fornitore:
 - a. L'obbligo di interagire con i sistemisti che ICP metterà a disposizione per individuare eventuali problemi dell'hardware e del software di base e d'ambiente forniti.
 - b. La risoluzione di tutti i problemi software riscontrati nell'uso dello stesso, con i seguenti livelli di servizio:
 - i. Risoluzione con work around entro 1 giorno solare per i problemi bloccanti (1 o più punti nascita o centri di II livello non possono registrare un dato);

- ii. Risoluzione con work around entro 1,5 gg lavorativi per problemi non bloccanti;
- iii. Risoluzione definitiva entro 2 gg lavorativi per problemi bloccanti;
- iv. Risoluzione definitiva entro 3 gg lavorativi per problemi non bloccanti;
- v. Disponibilità on line di adeguamenti normativi entro la scadenza imposta dalla norma stessa.

Si precisa che il mancato rispetto di ciascuno dei cinque precedenti livelli di servizio comporterà il pagamento, da parte del fornitore, delle penali stabilite nel successivo articolo 23 *“Penalità e risoluzione del contratto”*.

- 7) Erogare i servizi di installazione dell’hardware fornito, intendendo con questo termine:
 - a. L’installazione fisica degli apparati forniti nel rack messo a disposizione da ICP;
 - b. L’installazione del sistema operativo e dei software di base e d’ambiente (si precisa che anche l’RDBMS è a carico del fornitore);
 - c. L’installazione della componente applicativa;
 - d. La configurazione dei servizi compatibilmente con le risorse di rete e connettività messe a disposizione da ICP.
- 8) Fornire la documentazione di quanto realizzato.
- 9) Erogare i servizi necessari per realizzare le integrazioni richieste, incluse le attività di verifica del buon funzionamento delle stesse.
- 10) Definire un numero telefonico disponibile almeno 8 ore al giorno per 7 giorni alla settimana a cui rivolgersi per segnalare qualunque anomalia o malfunzionamento nei sistemi forniti (hardware e software).

Si precisa che il mancato rispetto di ciascuno dei punti precedenti comporterà l’applicazione delle penali stabilite nel successivo articolo 23 *“Penalità e risoluzione del contratto”*.

5 Requisiti minimi di fornitura (Caratteristiche richieste minime indispensabili)

Sono da considerarsi elementi minimi di fornitura in mancanza dei quali si procederà all’esclusione dell’offerta:

- il rispetto delle norme di legge in merito alla trasmissione dei dati sensibili su rete pubblica
- tutto quanto espresso nei punti da 1 a 6 del articolo 4.2
- tutto quanto espresso nel punto 9 del articolo 4.2 a meno che non sia presente un sistema autonomo e completo di generazione della reportistica (si precisa che

un semplice accesso al DB non è considerato un sistema di generazione della reportistica).

6 Durata e decorrenza del contratto della fornitura e periodo di prova

6.1 Durata e decorrenza del contratto della fornitura

Il contratto avrà durata di 36 mesi e si precisa che l'erogazione della fornitura e dei servizi annessi decorrerà dalla data di avvenuto collaudo, conclusosi con esito positivo, con previsione della facoltà di recesso prevista al successivo art. 24.

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà, che l'aggiudicatario si obbliga ad accettare quale clausola di contratto, di prorogare il contratto successivamente alla scadenza dello stesso, per un periodo di 6 mesi o per il periodo strettamente necessario per l'espletamento delle procedure concorsuali di individuazione del nuovo aggiudicatario – alle medesime condizioni contrattuali in essere – senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi ulteriori. L'aggiudicatario si obbliga, pertanto, a proseguire la fornitura del servizio dietro semplice richiesta scritta dell'A.O. con un preavviso di massimo 30 giorni rispetto la scadenza naturale del contratto.

6.2 Periodo di prova

L'Azienda Ospedaliera si riserva di sottoporre la fornitura oggetto della presente gara ad un periodo di prova, di 3 MESI, decorrenti dalla data del collaudo, conclusosi con esito positivo, come risulterà da apposito verbale che sarà all'uopo predisposto dalle strutture competenti di concerto con il Fornitore, nel corso del quale verrà verificata la piena idoneità offerta della fornitura e dei servizi annessi, a giudizio insindacabile dell'Azienda Ospedaliera. Detto periodo è incluso nella durata contrattuale di 36 mesi.

In caso di esito negativo del periodo di prova, Il DEC, predisporrà apposita relazione nella quale dovranno essere evidenziate le ragioni e gli elementi comprovanti la non accettabilità del servizio reso, previa contestazione in contraddittorio delle cause dell'inadeguatezza del servizio offerto. Detta relazione deve essere trasmessa formalmente dal DEC al RUP (Responsabile della S.C. Provveditorato Economato), a seguito della quale, si provvederà a comunicare tale circostanza al Fornitore con un preavviso non inferiore a 20 giorni dalla data di scadenza del periodo di prova e il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell'art. 1456 cc.. Alla società non sarà riconosciuto alcun indennizzo, ma si procederà al mero pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate.

7 Valore complessivo dell'appalto e costi della sicurezza

L'importo complessivo presunto dell'appalto è pari ad € 214.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 1.870,00 quali oneri per l'eliminazione dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso - per tutta la durata del contratto (pari a € 623,33 annui) - propri della Stazione Appaltante.

Prezzi offerti

I prezzi offerti si intendono definitivi, fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura e nel loro complesso, remunerativi.

Dall'importo totale dell'offerta che verrà utilizzato per stabilire il punteggio relativo alla parte economica verrà ricavato l'importo base per il calcolo del canone mensile da corrispondere per ciascuno dei 36 mesi di durata del contratto con il seguente criterio:

$$\text{Irat} = (\text{Itot} - \text{Ifor}) / 36$$

Dove:

Irat = Importo del canone che il fornitore fatturerà mensilmente

Itot = Importo totale dell'offerta

Ifor = importo relativo all'attività formativa - vedere punti da 1 a 4 del articolo 4.4

La struttura sanitaria, si riserva di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall'AVCP e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) sono inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara.

8 Ordini e termini di consegne

La consegna dell'apparecchiatura/sistema informatico dovrà essere effettuata a cura e a carico della società aggiudicataria presso **l'A.O ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO** nel termine perentorio di **40 (quaranta) giorni**, decorrente dalla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva ed il relativo collaudo dovrà avvenire nei successivi **10 (dieci) giorni** dalla installazione. La Struttura sanitaria si riserva un congruo periodo di prova, non inferiore a 3 mesi, per verificare la rispondenza dei sistemi offerti alle caratteristiche dichiarate ed in caso di esito negativo potranno disporre la risoluzione del contratto, così come esposto al precedente art. 6.2.

È a carico della società la fornitura del materiale necessario a testare i sistemi fino al positivo collaudo degli stessi ed in ogni caso fino alla loro messa a punto definitiva. Le date per i

lavori di installazione e di collaudo dovranno essere programmate in accordo con il Responsabile del Servizio Informatico Aziendale (SIA). Il collaudo sarà considerato regolarmente eseguito solamente ad avvenuta accettazione dell'apposito verbale da parte del Responsabile del Servizio Informatico Aziendale (SIA).

La società sarà responsabile, sia nei confronti degli operatori che degli utenti, della perfetta esecuzione dell'installazione e della completa rispondenza del materiale a quanto prescritto dalla normativa vigente.

Alla scadenza del contratto le apparecchiature messe a disposizione dovranno essere lasciate presso l'AO ICP che ne diventerà la proprietaria.

Il collaudo, da effettuarsi presso la struttura sanitaria aggregata di riferimento con spese a carico della società aggiudicataria, risulterà ufficialmente concluso con la firma dell'apposito verbale predisposto dall'Amministrazione della A.O., sottoscritto dal DEC (Responsabile del Servizio Informatico Aziendale), dal tecnico o dal responsabile della società fornitrice e dal Responsabile ICP del servizio di Screening Audiologico o suo delegato.

1. La messa in uso dell'apparecchiatura/sistema informatico avverrà presso l'A.O., alla presenza delle persone suindicate o loro delegati e sarà onere della società aggiudicataria fornire evidenza di tutto quanto sotto specificato:
2. verifica dell'integrità e completezza di ogni apparecchiatura, dispositivo e accessorio (materiale ed immateriale);
3. verifica della corretta e completa fornitura di tutto quanto richiesto e offerto;
4. verifica della conformità alle direttive e alle norme vigenti (e corrispondenza con quanto dichiarato dalla società in sede di offerta) in base all'apparecchiatura ed alla destinazione d'uso;
5. presenza di marchi, certificati e delle schede tecniche delle apparecchiature, dispositivi, accessori, correttamente identificate;
6. presenza e verifica del Manuale d'uso in duplice copia e lingua italiana e di tutta la documentazione richiesta dal presente capitolato;
7. Dichiarazione e/o certificazione di conformità a tutte le norme vigenti al momento dell'installazione sia per le apparecchiature che per i beni immateriali (software);
8. Effettuazione di test funzionali;

La incompleta o non conforme esecuzione di una delle suddette operazioni comporta la sospensione della messa in uso fino alla successiva integrazione.

Resta inteso che, fino all'atto del collaudo svolto con esito positivo e certificato dal verbale, redatto come sopra indicato, la società aggiudicataria resta l'unica responsabile di tutto quanto all'interno installato .

PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

9 Referenti dell'appalto

Per l'A.O. ICP:

Responsabile aziendale della gestione ed esecuzione dell'appalto (DEC): è individuato dall'A.O. ha il compito di verificare il perfetto svolgimento della fornitura e dei servizi annessi, garantendo la massima funzionalità dell'appalto alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione. Il Responsabile aziendale dell'appalto si fa carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui l'appaltatore dovrà fare riferimento in relazione alle diverse problematiche, in particolare, per quanto riguarda gli aspetti tecnico-organizzativi, al Responsabile dell'U.O. Otorinolaringoiatria del P.O. Bassini, nonché Responsabile del progetto; con riferimento alle problematiche tecniche collegate alle apparecchiature ed alla strumentazione parte della fornitura, al S.C. Servizio Informatico Aziendale; per le procedure per la qualità, la S.C. Controllo di Gestione, Programmazione, Qualità e Risk Management; in relazione alle problematiche concernenti la prevenzione e sicurezza sul lavoro, la S.C. Servizio di Prevenzione e Protezione e per quanto invece concerne gli adempimenti contrattuali di tipo amministrativo la S.C. Provveditorato Economato.

Il DEC, qualora necessario, individuerà uno o più Assistenti /Coordinatori /Supervisor Aziendali del DEC, a seconda delle esigenze, che avrà/avranno il compito di garantire il necessario raccordo tecnico-professionale e gestionale con il Responsabile della commessa della società aggiudicataria al fine di ottimizzare l'organizzazione e gestione del servizio.

Per l'Appaltatore:

Responsabile della commessa: nominato dall'appaltatore e munito di delega piena ed espressa, è la diretta interfaccia del Responsabile aziendale dell'appalto ed avrà la funzione di garantire la perfetta esecuzione della fornitura e dei servizi annessi e di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti. A lui faranno capo l'organizzazione e la programmazione di tutte le attività previste, nonché l'applicazione delle norme vigenti in tutte le materie connesse a qualsiasi titolo al presente appalto.

Dovrà dirigere e controllare lo sviluppo e il coordinamento di tutti i ruoli e di tutti i processi operativi al fine di ottimizzarne il rendimento.

L'appaltatore dovrà indicare la persona che, eccezionalmente, in caso di assenza o impedimento di breve periodo, sostituirà in tutte le funzioni il responsabile della commessa.

Tavolo Tecnico, al fine di garantire tutte le attività di gestione conseguenti al presente capitolato, nonché valutare eventuali protocolli aggiuntivi e nuovi progetti sperimentali, è prevista l'istituzione di un tavolo tecnico, la cui convocazione, richiesta formalmente dal DEC, è disposta a secondo dell'esigenza e necessità, cui, in rappresentanza dell'appaltatore dovrà partecipare almeno il responsabile della commessa; mentre per l'A.O. parteciperanno: il responsabile aziendale dell'appalto (DEC), l'eventuale coordinatore aziendale ICP, il responsabile del progetto, un rappresentante della Direzione Sanitaria e le figure professionali di volta in volta individuate a seconda della problematica trattata.

Tale organismo dovrà:

- Monitorare l'andamento dell'appalto;
- Produrre, in tale occasione, un verbale riguardante l'andamento della fornitura e le eventuali disfunzioni rilevate e discusse durante il/i Tavolo/i tecnico/i, qualora convocati;
- Individuare le soluzioni che l'appaltatore dovrà attivare per garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Sarà comunque compito del DEC, supportato da eventuali suoi coordinatori, predisporre semestralmente un verbale di verifica, monitoraggio ed attestazione riguardante l'andamento della fornitura in oggetto che dovrà essere trasmesso al RUP per gli adempimenti amministrativi di competenza.

10 Variazioni

La fornitura, con i servizi annessi, oggetto del presente Capitolato si compone delle prestazioni indicate nei articoli precedenti, erogate presso le sedi dell'A.O. ICP.

L'oggetto della fornitura potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione rispetto a quanto specificatamente definito nei articoli precedenti. L'A.O. ICP potrà, pertanto, richiedere alla società aggiudicataria le necessarie variazioni (di sedi ed orari e di quantitativi), corrispondendo alla stessa, un importo mensile in incremento o in diminuzione calcolato sulla base delle condizioni economiche offerte in sede di gara e dell'entità delle prestazioni/dei quantitativi oggetto di variazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 del R.D. n. 2440 del 18.11.1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato - disposizione non abrogata dal D. Lgs n. 163/06 e s.m.i., e conseguentemente tuttora vigente) secondo cui: *"Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l'appaltatore è obbligato ad assorgettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto..."*.

Tutte le variazioni, in ogni caso, saranno oggetto di formale comunicazione tra i soggetti contraenti.

11 Clausola di salvaguardia

Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura del presente capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità alla stessa, ovvero recedere dal contratto. Alla società, in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate, previa comunicazione a mezzo PEC o fax, entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale.

12 Responsabilità civile, copertura assicurativa

La società appaltatrice risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare all'Azienda Ospedaliera ed a terzi nell'espletamento della fornitura e dei servizi annessi, anche in relazione all'operato e alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. La società appaltatrice dovrà contrarre apposita polizza d'assicurazione che preveda la copertura dei rischi relativi per un importo non inferiore a euro 2.500.000,00 (euro) per sinistro.

Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia all'A.O. ICP a semplice richiesta. L'Azienda Appaltante sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l'appaltatore nell'esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'appaltatore dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti dell'A.O. ICP, in particolare, in conseguenza di furti.

13 Deposito cauzionale

1. Ai sensi dell'art.113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, l'aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10% dell'importo contrattuale (iva esclusa).

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile;
- la operatività della garanzia entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Azienda Ospedaliera.

2. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
3. A richiesta dell'aggiudicatario, la S.C. Provveditorato Economato rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all'istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell'esecuzione del contratto. L'ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente. Il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione, rimane sospeso in caso di contestazioni sul servizio da parte dell'Azienda Appaltante, opportunamente comunicati all'aggiudicatario. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di definizione della contestazione.
4. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all'A.O. ICP delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l'esecuzione del servizio, in confronto all'effettivo credito del fornitore.
5. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell'attesa della cauzione definitiva, l'Azienda Ospedaliera potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell'aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.
6. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

14 Cessione del contratto e subappalto occulto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall'art.116 del D. Lgs. n. 163/2006.

La cessione del credito dell'aggiudicatario, di cui all'art.1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. n.163/2006.

L'aggiudicatario non potrà dare in subappalto parte della fornitura e dei servizi connessi (comunque non superiore al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Azienda Appaltante.

Quanto sopra alle seguenti condizioni:

- l'aggiudicatario dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione dei servizi, forniture o parti di servizi o forniture che intende subappaltare (art. 118, comma 2, punto 1) D.Lgs. n. 163/2006);
- l'aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l'Azienda, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione:
 - della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118, comma 2, punto 3) D. Lgs. n. 163/2006);
 - dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
 - insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (art. 10 della legge 31 maggio 1965, e ss. mm.) (art. 118, comma 2, punto 4) D. Lgs. n. 163/2006).

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l'esecuzione del contratto di cui al presente appalto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010).

L'autorizzazione al subappalto è rilasciata dall'Azienda entro trenta giorni (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006) dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 € euro, detto termine è dimezzato (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006).

L'aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'Azienda prima dell'avvio della fornitura e dei servizi annessi la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza.

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, all'affidatario e, per suo tramite, ai subappaltatori, l'Azienda Appaltante provvederà all'acquisizione d'ufficio del DURC documento unico di regolarità contributiva.

L'A.O. ICP provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all'aggiudicatario della fornitura. È fatto obbligo al fornitore di trasmettere, entro venti

giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006).

L'A.O. provvederà al pagamento all'aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest'ultimo, della documentazione attestante che l'effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione all'opera, servizio o fornitura affidati, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L'Azienda può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all'esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all'art. 13 del presente Capitolato.

La partecipazione alla gara comporta, di regola, l'esclusione della possibilità, per i soggetti concorrenti, di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori.

L'esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 118, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006).

15 Interruzione della fornitura e dei servizi annessi da parte del contraente

In considerazione della specifica finalità della fornitura e dei servizi annessi, destinata a tutelare il primario diritto di accesso della persona alle strutture di cura, la società aggiudicataria s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni con continuità ed affidabilità, indipendentemente dall'avverarsi di eventi – anche non programmabili ma prevedibili – connessi alla gestione del proprio personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ivi compreso il caso di sciopero. In tal ultimo caso dovranno essere preventivamente comunicati al Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto i nominativi degli operatori sostituiti.

Qualora l'arbitraria sospensione dei servizi annessi e connessi alla fornitura di che trattasi da parte del contraente dovesse protrarsi per un periodo continuativo superiore a tre giorni, l'Azienda Appaltante potrà ritenere risolto il contratto, con incameramento del deposito cauzionale, nonché il risarcimento del maggior danno da parte del contraente inadempiente.

Nel caso di sospensione/interruzione dei servizi annessi e connessi alla fornitura in oggetto la Stazione Appaltante ha piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire la fornitura e i servizi annessi nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all'appaltatore la relativa spesa, fatta salva ogni altra azione.

16 Obblighi ed oneri dell'aggiudicatario

L'Impresa è ben consapevole di stipulare un contratto con una Struttura Pubblica e pertanto non potrà accampare qualsivoglia scusa, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare alla fornitura e/o prestazione in tutto o in parte.

Tale inadempimento comporta, oltre agli eventuali rilievi contemplati dal Codice Civile, anche eventuali violazioni, nel caso ne ricorressero gli estremi, di carattere penale quale interruzione di pubblico servizio (art. 331 e seguenti c.p.).

Il contraente aggiudicatario si impegna a svolgere la fornitura e i servizi annessi, oggetto del presente Capitolato speciale, in piena autonomia, in relazione all'organizzazione delle risorse da impiegare, al fine di garantire un adeguato livello dello stesso, con assunzione del relativo rischio di impresa, utilizzando personale tecnicamente qualificato e preparato. Tutti gli obblighi necessari per l'espletamento del servizio devono intendersi a completo carico dell'aggiudicatario.

In particolare è fatto obbligo all'aggiudicatario di:

- rendere operativa la fornitura e i servizi annessi secondo i termini previsti e svolgerli secondo le modalità riportate nella documentazione di gara, tutta, e nel progetto tecnico-organizzativo di cui all'offerta;
- eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento in conformità a tutte le vigenti norme comunitarie, leggi e regolamenti nazionali e/o regionali, applicabili ai servizi in oggetto, garantendone il buon andamento e la corretta esecuzione;
- assumere gli oneri che dovessero, eventualmente, essere sopportati dell'A.O. in conseguenza dell'inosservanza di obblighi a carico suo o del personale da esso dipendente;
- assicurare la conformità - assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità di qualunque inadempimento - agli obblighi nascenti dai documenti di gara, da parte di soggetti terzi esecutori della fornitura e dei servizi annessi oggetto dell'affidamento;
- considerare inclusi nella percentuale di sconto offerta o comunque nel prezzo complessivo offerto anche gli oneri e le spese, non specificatamente indicati, ma risultanti necessari, per l'esecuzione della fornitura e dei servizi annessi previsti dalla documentazione di gara;
- osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative relative all'assicurazione degli operatori contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità, la vecchiaia, e le altre disposizioni in vigore che potranno intervenire nel corso dell'affidamento;
- adottare i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi impiegati nell'esecuzione della fornitura e dei servizi annessi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. L'aggiudicatario sarà responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso l'Azienda Ospedaliera che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura o che potessero essere arrecati, sia durante che

- dopo l'erogazione del servizio, per colpa o negligenza, tanto sua che dei suoi dipendenti, o anche come semplice conseguenza dei servizi stessi;
- liberare l'A.O. ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi per titoli di cui al precedente punto;
 - mantenere sul luogo di lavoro una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite, consentendo al Responsabile del procedimento dell'A.O. o suo delegato di chiedere l'allontanamento di quegli operatori o incaricati che non fossero graditi all'A.O. medesima per qualsiasi motivata ragione;
 - segnalare alla Direzione sanitaria di presidio, nonché alla S.C. Provveditorato Economato eventuali disguidi, riscontrati durante l'espletamento della fornitura e dei servizi annessi, tali da pregiudicare l'esito della fornitura e dei servizi annessi nonché la sicurezza degli operatori addetti al servizio;
 - dotare il proprio personale di divise idonee, di tesserino di riconoscimento e distintivi, così come disposto dalle vigenti normative in materia di sicurezza;
 - provvedere a tutte le spese ed ulteriori oneri, connessi al personale dipendente impiegato nell'appalto;
 - predisporre le modalità di comunicazione con e tra il personale dipendente impiegato nell'appalto;
 - risarcire i danni causati nel corso dello svolgimento della fornitura e dei servizi annessi a persone e/o cose, con particolare riferimento alle infrastrutture aziendali per le quali l'A.O. è autorizzata a detrarre direttamente il costo di ripristino sull'importo mensile dovuto all'impresa stessa;
 - far fronte ad ogni incombenza, non specificata nel presente Capitolato speciale, necessaria all'espletamento della fornitura e dei servizi annessi;
 - consentire, in qualsiasi momento l'effettuazione di controlli da parte dell'A.O. ICP, rendendo accessibile la documentazione relativa al personale impiegato ed all'espletamento dell'appalto;
 - sostenere tutte le spese, compresi bollo e registrazione, dovute alla stipula del contratto;
 - ottemperare alla normativa sulla privacy;
 - obbligarsi ad assicurare ai lavoratori dipendenti impiegati le condizioni economiche risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria oppure quelle proposte in sede di offerta se migliorative;
 - provvedere e sostenere le spese per la formazione ed assistenza del proprio personale;
 - obbligarsi allo svolgimento di attività attinenti il servizio in oggetto anche se non esplicitamente descritte nel presente Capitolato comunque necessarie a garantire la regolare erogazione del servizio richiesto.

Il contraente aggiudicatario non potrà eccepire, durante l'erogazione della fornitura e dei servizi correlati, la mancata conoscenza delle condizioni riportate negli atti di gara o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore. Per tutte le ragioni espresse l'aggiudicatario assume interamente su di sé, esentando l'A.O. ICP, tutte le responsabilità organizzative,

esecutive e civili connesse allo svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento. Di tali oneri ed obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel presente Capitolato speciale, l'aggiudicatario ha tenuto debito conto nello stabilire i prezzi delle attività. All'Aggiudicatario non spetterà, dunque, altro compenso, se non quello derivante dai prezzi offerti, in virtù dello sconto unico percentuale offerto.

17 Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive

La società aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara.

Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà pacificamente fornito dalla Stazione Appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

La società aggiudicataria prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione all'A.O. contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

18 Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08

Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazioni circa i rischi specifici esistenti negli ambienti dell'appaltatore, in allegato alla documentazione di gara, e più precisamente al Disciplinare di gara (di cui costituisce l'Allegato n. 4 BIS), viene posto l'Opuscolo Informativo "rischi lavorativi specifici negli ambienti dell'Azienda Ospedaliera ICP e misure di prevenzione e emergenza. Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lavori affidati all'interno dell'Azienda ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 81/08 – Rev. 05", redatto dall'A.O. nel mese di luglio 2011.

Inoltre, si allega, sempre al succitato Disciplinare di gara (all'Allegato n. 4), il modello di DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) che i partecipanti alla gara dovranno unire alla propria offerta compilato nelle parti relative:

- all'anagrafica del/i appaltatore/i;
- ai rischi che lo svolgimento della loro attività può introdurre negli ambienti ove viene eseguito il servizio e le prevedibili condizioni di esposizione agli stessi (vedasi parte III del DUVRI "programma di cooperazione e coordinamento").

All'atto della formalizzazione dell'incarico, l'Azienda Appaltante e l'Aggiudicatario completeranno la redazione del DUVRI ex art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in conformità alla regolamentazione vigente nell'Azienda Appaltante.

19 Codice etico aziendale e Codice etico regionale degli appalti

La società, nei rapporti inerenti al presente contratto, s'impegna ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico adottato dall'A.O. ICP e pubblicato sul sito www.icp.mi.it.

La società aggiudicataria s'impegna, altresì, a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Codice etico degli appalti regionali", approvato con DGR Regione Lombardia 4 maggio 2011, n. IX/1644.

La società è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del **Codice Etico aziendale** e del **Codice Etico degli appalti regionali** costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

20 Scioperi e causa di forza maggiore

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.

L'aggiudicatario, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con il DEC, la S.C. Provveditorato Economato e le strutture interessate dalla fornitura e dai relativi servizi dell'Azienda Ospedaliera.

Il contraente aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all'Azienda Ospedaliera tramite il DEC e/o il Coordinatore Aziendale della fornitura, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna.

L'Azienda Ospedaliera, si riserva la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione al minore servizio prestato.

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell'Azienda Ospedaliera, quest'ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare al contraente inadempiente il maggior onere sostenuto.

21 Rendicontazione, fatturazione e pagamenti

La società aggiudicataria provvederà ad emettere le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dall'Azienda Ospedaliera con riferimento ai prodotti oggetto della presente fornitura e i servizi correlati, regolarmente eseguiti.

La fatturazione avrà inizio a decorrere dal primo giorno successivo alla data del collaudo e avverrà secondo le modalità di seguito indicate:

- la fatturazione inerente l'acquisto del sistema e dei servizi accessori - esclusa la formazione - avverrà **mensilmente** a decorrere dalla data sopraindicata, come specificato al precedente articolo 7 del presente Capitolato;
- La fatturazione dell'attività formativa avverrà al termine della stessa, su approvazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), con l'emissione di un unico documento contabile di importo "lfor", esente IVA, come da norma vigente.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà indicare il riferimento del contratto di fornitura e della richiesta di approvvigionamento/numero di ordinativo cui si riferisce e, sebbene non obbligatorio, riportare possibilmente il relativo **CIG n. 5567689A4D**.

Alla fine di ogni anno la società aggiudicataria provvederà, altresì, ad emettere fattura relativa agli oneri per l'eliminazione dei rischi da interferenza, per l'anno di competenza per il valore indicato al precedente articolo 7 del presente CSA (pari ad € 623.33 circa all'anno).

* * * * *

Tutte le fatture emesse dalla società aggiudicataria dovranno essere intestate a:

Azienda Ospedaliera
Istituti Clinici di Perfezionamento
Sede Legale: via L. Castelvetro n. 22 - 20154 Milano
Cod. Fiscale 80031750153 – P. Iva 04408300152

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo, previa emissione di fattura fiscalmente valida, una volta accertata la regolarità della fornitura. Si provvederà ai pagamenti nei termini di legge.

Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si fa riferimento alla data di ricevimento della fattura e, ove non sussistano motivi di contestazione, si procederà alla liquidazione - previa verifica e riscontro da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell'appalto in ordine alla corretta esecuzione della fornitura.

La data di arrivo delle fatture è attestata dal timbro apposto dall'Ufficio Protocollo Generale dell'Azienda Ospedaliera.

La S.C. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra (articolo 17); in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, nè in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all'interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della società aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'Azienda Ospedaliera, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall'A.O. ICP in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

22 Revisione prezzi

Il corrispettivo, determinato in sede di gara, si intende esaustivo di tutte le prestazioni richieste al fornitore e resta fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale. L'imposta sul valore aggiunto è a carico dell'Azienda Ospedaliera. La revisione prezzi non si applica alle prestazioni rese nel corso dei primi dodici mesi, ma si applica esclusivamente (qualora la successiva istruttoria condotta dall'ufficio competente dimostri che essa è dovuta) alle prestazioni rese dopo la data di ricezione della richiesta revisionale da parte dell'Azienda Ospedaliera, a tal scopo farà fede il timbro di ricevimento posto dall'ufficio protocollo dell'A.O. ICP. Sarà, pertanto, onere dell'appaltatore inviare circostanziata e documentata istanza revisionale. La prima istanza di revisione potrà essere presentata alla scadenza del primo anno di contratto.

La revisione viene operata sulla base di un'istruttoria, condotta dal predetto ufficio, con riferimento ai costi standardizzati determinati e pubblicati – ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 – dall' "Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" di cui all'art. 7 del citato Decreto, nonché sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT e pubblicati, con cadenza almeno semestrale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi del comma 5 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006.

In assenza dei dati di cui al comma precedente, fatte salve emanante nuove disposizioni in materia, per il calcolo del compenso revisionale si utilizzeranno gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; il mese iniziale di riferimento sarà quello di avvio dell'esecuzione della fornitura.

23 Penalità e risoluzione del contratto

Durante il periodo di vigenza del contratto la società dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d'Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e dei servizi ad essa connessi di cui al presente Capitolato, nonché indicati in sede di offerta.

A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l'interruzione della fornitura e/o dei servizi annessi, ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli stessi, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell' A.O., avverso la quale il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal

ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo degli ICP entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione.

In caso di mancato riscontro entro i termini di cui sopra, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l'A.O. procederà ad applicare penali in misura complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo, determinate come di seguito specificato.

L'Azienda Ospedaliera applicherà le seguenti penali:

Per il mancato rispetto dei livelli di servizio di manutenzione di cui al punto 6 del articolo 4.4 del presente Capitolato speciale: **0,1% dell'importo contrattuale** per ogni giorno di ritardo.

Si precisa, altresì, che per ogni, eventuali ed ulteriore inadempimento contrattuale diverso rispetto a quello sopra indicato, l'A.O. procederà ad applicare penali in misura compresa tra 3 % e il 10% dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento contestato.

Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali.

Si precisa che l'importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell'importo contrattuale netto complessivo).

In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente.

Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Società e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda committente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.

Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione Appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 136 commi 4 e 5 del D.Lgs n. 163/06, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura in service al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall'art. 140 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i.

Questa Azienda Ospedaliera, dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall'aggiudicatario o al verificarsi di **n. 3 parziali inadempimenti** ovvero di **un grave inadempimento** delle obbligazioni da cui derivi all'A.O. ICP un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile la fornitura e i servizi annessi e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

24 Diritto di recesso

L'Azienda Ospedaliera ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, nei seguenti casi:

- a) in qualsiasi momento di vigenza del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare alla Stazione appaltante le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- b) qualora venisse riscontrata la violazione da parte della società, del Codice Etico, approvato dall'Azienda committente e pubblicato sul sito dell'ente medesimo.
- c) per un diverso assetto organizzativo dell'Azienda Ospedaliera ICP che faccia venire meno la necessità della prestazione della fornitura oggetto del presente appalto. In tale ultima ipotesi il recesso unilaterale da parte dell'Azienda committente verrà esercitato previo preavviso al contraente aggiudicatario di 6 (sei) mesi.
- d) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tal caso l'A.O. sarà tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi del contratto.

Nelle ipotesi di recesso unilaterale sopra menzionate, deve comunque essere garantita la continuità della fornitura e dei servizi correlati - sino all'individuazione del nuovo contraente e/o all'avvio della nuova conduzione organizzativa e produttiva - al fine di evitare gravi pregiudizi e/o disservizi all'Azienda committente, che è obbligata ad assicurare la tutela e l'erogazione dei servizi sanitari in favore dell'utenza.

L'aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato. Tutte le riserve che la Società aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante

comunicazione scritta alla Azienda committente e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati la società appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

L'impresa contraente assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne questa Azienda Ospedaliera da qualsiasi molestia.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Si osservano, comunque, in caso di variazioni soggettive, le disposizioni dell'art. 51 del D. Lgs. 163/006 e s.m.i..

25 Clausola risolutiva espressa

L'Azienda committente avrà facoltà di procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto, previa comunicazione all'aggiudicatario con lettera trasmessa a mezzo FAX o PEC., nei seguenti casi:

1. inottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136: il contratto d'appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc., nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
2. incapacità da parte dell'Aggiudicatario di produrre la documentazione prevista dagli atti della procedura di gara, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell'offerta;
3. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura e del servizio;
4. interruzione non giustificata della fornitura e/o dei servizi correlati;
5. gravi e reiterate negligenze e/o inadempienze nell'espletamento della fornitura e/o dei servizi correlati;
6. reiterati e/o abituali ritardi nell'esecuzione e consegne delle forniture rispetto ai termini prescritti nel presente Capitolato;
7. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all'A.O. ICP un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto,;
8. gravi e ripetute violazioni degli obblighi e condizioni contrattuali, non sanati in seguito a diffida formale da parte dell'amministrazione;

9. incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti;
10. subappalto totale o parziale non autorizzato;
11. in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
12. ripetuta partecipazione di personale di inaccettabile capacità lavorativa e professionale;
13. inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
14. inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm, e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti;
15. rinuncia della società offerente;
16. ritardo di 5 giorni solari (di calendario) rispetto a qualunque termine indicato al punto 6 del articolo 4.4 del presente Capitolato.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l'Azienda committente delibera di avvalersi della presente clausola risolutiva, e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla Società aggiudicataria.

Nei casi sopra previsti, la società aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Azienda Ospedaliera è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra società.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra l'A.O. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

In caso di risoluzione, l'Azienda Ospedaliera affiderà ad altra società la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, incamerata la cauzione prestata, alla fine del periodo contrattuale provvederà ad addebitare alla Società inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

L'Azienda appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Azienda medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato speciale, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

Qualora la Società aggiudicataria disdicesse il contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda Ospedaliera tratterrà, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiterà le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione della fornitura ad altra Società, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione

In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto alla società per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

* * * * *

Ferme restando le ipotesi di cui sopra in merito alla risoluzione del contratto per inadempimento, costituisce causa di risoluzione espressa dello stesso, ex art. 1456 Cod. Civ. - che si verificherà dietro semplice comunicazione scritta dell'A.O. ICP - la violazione da parte del contraente dei seguenti obblighi posti a carico del contraente e previsti dal Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), da intendersi quali obbligazioni contrattuali:

- Art. 4: divieto di chiedere, sollecitare, accettare regali, compensi e altre utilità per sé e/o per altri; divieto di offrire direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato; divieto di accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'incarico assunto;
- Art. 6: corretta informativa sui rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni; assumere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, anche con riferimento ad interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
- Art. 7 divieto di partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
- Art. 11 segreto d'ufficio;
- Art. 13 diffusione di notizie non corrispondenti al vero;
- Art. 14 divieto di ricorrere a mediazione di terzi, nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché

nella fase di esecuzione degli stessi; divieto di corrispondere o promettere ad alcuno utilità a titolo di intermediazione e/o facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione di contratti e/o negozi a/o accordi in genere; divieto di concludere, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile; astensione dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio, nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

La tolleranza da parte dell'A.O. ICP di inadempimenti del contraente ad uno qualsiasi degli obblighi posti a suo carico dal presente rapporto contrattuale non rappresenterà acquiescenza, né potrà in alcun modo far presumere la perdita di efficacia delle clausole oggetto di inadempimento.

È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito dall'A.O. ICP in dipendenza degli inadempimenti di cui sopra.

Nel caso in cui il contratto derivante dalla presente procedura si risolva per inadempimento del Contraente, l'A.O. ICP avrà diritto a trattenere tutte le somme eventualmente dovute al Contraente in conto risarcimento danni fino alla liquidazione degli stessi.

Il Contraente dichiara inoltre di conoscere i contenuti del soprarichiamato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, al fine di non incorrere in condotte contrarie ai principi in esso enunciati.

26 Fallimento, successione, liquidazione del fornitore

Nel caso di fallimento del contraente, erogatore della fornitura e dei servizi annessi, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per l'A.O. di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni.

In caso di morte del contraente le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque l'A.O. la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso.

In caso di scioglimento o di liquidazione del fornitore l'A.O., a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell'eventuale nuovo soggetto subentrante.

Resta salva la facoltà di cui all'art. 140 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., nel caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione dello stesso.

27 Spese contrattuali

Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico del fornitore, fatta eccezione per l'IVA che è a carico dell'Azienda Appaltante, secondo le aliquote stabilite dalla Legge. La società aggiudicataria dovrà provvedere al versamento delle spese di bollo e di registro entro 15 giorni dalla relativa richiesta della S.C. Provveditorato-Economato.

Le spese per la pubblicazione degli atti di gara - ai sensi di quanto disposto dal comma 35 dell'art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 - è a carico dell'aggiudicatario e dovrà avvenire mediante rimborso alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

28 Controversie

Ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere dal presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs 163/06.

Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Milano, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c..

29 Rinvio altre norme

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale e dal contratto d'appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nel CCNLL di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente capitolato, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 163/2006, nel D.P.R. 207/2010, e nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Luogo, data)

Firma per accettazione

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. specificamente si approva il contenuto degli articoli 4, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28.

(Luogo, data)

Firma per accettazione